

Polizza multirischi del Broker di assicurazione: Responsabilità Civile Professionale e Garanzie complementari

DIP – Documento Informativo Precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: CGPA EUROPE S.A. autorizzata all'esercizio delle assicurazioni dall'Autorità di vigilanza lussemburghese "Commissariat aux Assurances" con Rappresentanza Generale per l'Italia avente sede legale in Largo Castello n. 28, 44121, Ferrara, autorizzata ad operare nel territorio della Repubblica italiana in regime di stabilimento in data 21/11/2012, numero di iscrizione IVASS I.00111

Prodotto: PROTEZIONE BROKER



Documento aggiornato in data: 18/01/2021

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura:

- Garanzie sempre operanti:
 - 1) Responsabilità Civile Professionale del Broker di assicurazioni per le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio dell'attività professionale, a norma di quanto disposto dall'art. 110, comma 3, e dell'art. 112, comma 3, del D.Lgs. 7 Settembre 2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private);
 - 2) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e verso Dipendenti (RCO)
- Garanzie complementari (opzionali): Responsabilità Civile degli Amministratori della società di brokeraggio – Perdite patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale.



Che cosa è assicurato

- ✓ **RC PROFESSIONALE**: la Compagnia tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, nell'esercizio dell'attività professionale
- ✓ **RCT**: la Compagnia tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni corporali, materiali e immateriali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell'attività esercitata
- ✓ **RCO**: la Compagnia tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per i danni corporali sofferti dai dipendenti dell'assicurato a seguito di un infortunio avvenuto in occasione di lavoro o di servizio
- ✓ **RC AMMINISTRATORI**: la Compagnia tiene indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, individualmente o solidalmente, per le perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, come Amministratore e/o Dirigente della società di brokeraggio
- ✓ **PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD UN SINISTRO DI RC PROFESSIONALE**: la Compagnia indennizza l'assicurato a seguito della perdita di reddito e dei costi supplementari conseguenti ad un sinistro di RC Professionale

Le garanzie sono prestate entro i massimali concordati con il Contraente attraverso la compilazione del modulo di Proposta-Questionario.



Che cosa NON è assicurato?

Di seguito sono riportate le principali esclusioni:

RC PROFESSIONALE - l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti, direttamente o indirettamente:

- ✗ da circostanze o fatti già noti al Contraente/Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, anche se non denunciati al precedente assicuratore
- ✗ da danni a cose o persone

RCT/RCO - l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti, direttamente o indirettamente:

- ✗ da perdite patrimoniali
- ✗ dall'amianto o da prodotti contenenti l'amianto
- ✗ da radiazioni nucleari o da onde/campi elettromagnetici

RC AMMINISTRATORI - l'assicurazione non vale per i sinistri causati o derivanti, direttamente o indirettamente:

- ✗ da responsabilità dell'assicurato nella sua qualità di amministratore o dirigente di enti diversi dalla società agenziale
- ✗ da circostanze o fatti già noti al Contraente/Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione, anche se non denunciati al precedente assicuratore

PERDITE PATRIMONIALI CONSEGUENTI AD UN SINISTRO DI RC PROFESSIONALE - la garanzia non è intesa a indennizzare l'Assicurato per le perdite patrimoniali:

- ✗ derivanti da sinistri non coperti dalla garanzia RC Professionale



Ci sono limiti di copertura?

Ai fini delle garanzie di Responsabilità Civile, non sono considerati terzi:

- ! le persone cui compete la qualifica di Assicurato
- ! il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente
- ! quando l'assicurato non è una persona fisica, i soci, il legale rappresentante nonché le persone che si trovino con loro nei rapporti definiti al punto precedente
- ! gli autori o co-autori del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

Ai fini della garanzia Perdite Patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale, sono escluse le perdite patite dall'assicurato al di fuori del periodo di indennizzo.



Dove vale la copertura?

Le garanzie RC Professionale, RCT/O e RC Amministratori sono operanti per fatti dannosi avvenuti in uno dei paesi dell'Unione Europea, del Regno Unito, della Svizzera, della Norvegia, del Principato di Monaco, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino, a condizione che per la conseguente richiesta di risarcimento sia competente l'Autorità Giudiziaria di uno dei predetti paesi.

La garanzia Perdite Patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale è operante per fatti dannosi avvenuti nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino.



Che obblighi ho?

All'inizio del contratto: il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare.

Nel corso del contratto: il Contraente e l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro deve darne preavviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 cod. civ. Devono inoltre comunicare eventuali mutamenti del rischio, sia in aumento che in diminuzione.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare l'inoperatività della polizza.

In caso di sinistro: il Contraente e/o l'Assicurato devono denunciarlo per iscritto alla Compagnia entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui ne è venuto a conoscenza.



Quando e come devo pagare?

Il premio di polizza, comprensivo di imposte, è calcolato su base annuale e deve essere pagato, al perfezionamento del contratto e per le annualità successive alla prima, tramite assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, **intestati alla Compagnia o all'Intermediario che distribuisce la polizza** oppure mediante ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, **che abbiano quale beneficiario la Compagnia o l'Intermediario che distribuisce la polizza**. Il pagamento con denaro contante potrà essere accettato nei limiti di legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Il contratto ha durata annuale. E' possibile sottoscrivere il contratto in corso d'anno e lo stesso decorre dalle ore 24 del giorno dell'avvenuto pagamento del premio, a norma di quanto previsto dall'art. 1901 del c.c. In caso di mancato pagamento del premio da parte del Contraente/Assicurato, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della data di scadenza di ogni periodo di assicurazione successivo al primo.

Le garanzie RC Professionale, RC Amministratori, RC del Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede sono prestate nella forma **Claims Made** in base alla quale la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato da **ogni richiesta di risarcimento, avanzata da un terzo e pervenuta all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione, in conseguenza di un fatto dannoso commesso o avvenuto anche in data anteriore a quella di inizio del periodo di assicurazione, senza limiti nel tempo (Retroattività Illimitata), salvo diversa indicazione in polizza.**

N.B. La garanzia assicurativa non potrà essere ritenuta operante, a norma di quanto disposto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 cod. civ., per le richieste di risarcimento che siano originate da fatti, situazioni o circostanze di cui il Contraente/Assicurato era già a conoscenza al momento della sottoscrizione della polizza.

E' inoltre prevista l'operatività di una **copertura Postuma** che si attiva qualora la richiesta di risarcimento venga avanzata per la prima volta dal terzo nei confronti dell'assicurato dopo la data di cessazione di questo contratto e a condizione che essa sia riferita a fatti dannosi commessi durante il periodo di assicurazione.

Relativamente alla garanzia RC Professionale, la copertura Postuma entra automaticamente in vigore con le seguenti modalità:

- se l'Assicurato, per qualunque ragione diversa dalla radiazione dal Registro Unico degli Intermediari (RUI), ha posto fine

all'attività esercitata, la copertura postuma sarà prestata in forma piena alle condizioni in corso e sarà operante per i 10 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine

- se l'Assicurato prosegue l'attività esercitata e la presente polizza viene sostituita da altra emessa da una diversa Compagnia, volta a coprire i medesimi rischi, la copertura postuma sarà operante per i 3 anni successivi alla data in cui il contratto è venuto a termine e verrà prestata in differenza di limiti (DIL), cioè per quella parte dell'ammontare delle perdite che eccede l'ammontare indennizzabile ai sensi di tale altra polizza, oppure è prestata in differenza di condizioni (DIC) se tale altra polizza non copre le perdite che sono invece indennizzabili ai sensi di questa polizza.

Si precisa che, cessato il presente contratto, la copertura postuma sarà priva di efficacia nel caso in cui l'Assicurato, proseguendo l'attività esercitata, ometta di provvedere alla copertura assicurativa obbligatoriamente prevista dalla normativa vigente in quanto la garanzia postuma non è intesa in nessun caso a sopperire all'assenza della prescritta assicurazione obbligatoria.

Le garanzie RCT/O, Infedeltà, Perdite patrimoniali conseguenti a un sinistro di RC Professionale sono prestate nella forma **Losses Occurring** in base alla quale la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato per i danni a terzi causati da **un fatto dannoso avvenuto durante il periodo di assicurazione**.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto prevede il tacito rinnovo di anno in anno. La facoltà di disdetta può essere esercitata tramite lettera raccomandata o PEC inviata almeno 60 giorni prima della scadenza annuale. Il Contraente/Assicurato ha il diritto di recedere dalla polizza:

- in caso di diminuzione del rischio in corso di contratto, qualora la Società Assicuratrice non acconsenta a concedere la riduzione del premio prevista dall'art. 1897 del c.c.
- in caso di maggiorazione del premio dovuta a nuovi criteri di valutazione del rischio in occasione del rinnovo o della proroga del contratto. Il Contraente/Assicurato dovrà comunque pagare alla società Assicuratrice il premio pro rata, calcolato senza detta maggiorazione, relativo alla frazione d'anno intercorrente tra la data dell'ultima scadenza e la data di effetto del recesso.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE BIANCO